



# LAVORO Euroconference

**Edizione di martedì 8 luglio 2025**

## APPROFONDIMENTI

**Auto ad uso promiscuo: i chiarimenti delle Entrate sulle novità 2025**  
di Luca Vannoni

## NEWS DEL GIORNO

**Tutela del lavoro dei riders delle piattaforme digitali: profili assicurativi Inail**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Crisi bradisismica Campi Flegrei: sospensione adempimenti tributari e contributivi**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Flussi 2025: precompilazione delle domande per gli stagionali del turismo entro il 31 luglio**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Videosorveglianza: obbligo di dare adeguata informativa ai dipendenti**  
di Redazione

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**La cessione dello Studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro**  
di MpO & partners



## APPROFONDIMENTI

---

# ***Auto ad uso promiscuo: i chiarimenti delle Entrate sulle novità 2025***

di Luca Vannoni

L’Agenzia delle Entrate, con [circolare 3 luglio 2024, n. 10/E](#), ha fornito gli attesi chiarimenti relativi alle novità fiscali in materia di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli (e motocicli e ciclomotori) contenute nella Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. n. 207/2024), tenuto conto della successiva revisione operata con l’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/2025.

Ricordiamo brevemente la novità: per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La nuova disciplina sostituisce integralmente quanto contenuto nell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR: in origine, tale sostituzione, applicabile dal 1° gennaio 2025 solamente alle condizioni che si dettaglieranno di seguito, creava un vuoto, in assenza di una disciplina transitoria, per le assegnazioni operate fino al 31 dicembre 2024, successivamente colmato dall’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025.

Quest’ultimo provvedimento inserisce, infatti, dopo l’art. 1, comma 48, Legge di bilancio 2025 il nuovo comma 48-bis, dove si prevede che resti ferma l’applicazione della disciplina dell’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

In parallelo all’introduzione di una disciplina transitoria, nell’ultimo periodo, è contenuta una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, in vigore di una diversa disciplina fiscale, e consegnati nel 2025: per evitare di applicare le nuove regole, penalizzanti nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale, si aggancia anche tale fattispecie alla disciplina del TUIR 2024, purché siano stati concessi entro il 30 giugno 2025.

Su questo specifico aspetto, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento: se il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024 e con immatricolazione, stipulazione del contratto



e consegna verificatesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, *“rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, si ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025”*.

Pertanto, i veicoli elettrici o ibridi plug in potranno vedersi applicare le nuove percentuali (10 o 20%) anche con assegnazione entro il 30 giugno 2025.

### **L'ambito di applicazione delle nuove regole**

Passando alle regole ordinarie, l'applicazione della nuova disciplina è subordinata al fatto che i veicoli rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. siano di nuova immatricolazione;
2. siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Su tali questioni, la circolare n. 10/E/2025 conferma i principi in precedenza emanati dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E/2020.

Riguardo al punto 2, l'Agenzia delle Entrate, sicuramente con maggior rigore rispetto al proprio citato precedente, afferma che tale condizione si sostanzia in 2 ulteriori requisiti:

- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il momento di sottoscrizione del contratto è determinato dalla sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente e costituisce il momento rilevante per determinare la disciplina applicabile.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate richiede che *“nel rispetto del principio di cassa, ... atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente, affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione e? necessario, tra l'altro, che l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025”*.

Relativamente al punto 1, viene confermata l'interpretazione introdotta dalla risoluzione n. 46/E/2020, per cui i veicoli “di nuova immatricolazione” devono intendersi come quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Interpretazione non proprio letterale, ma assolutamente necessaria per non privare della disciplina in deroga l'assegnazione di veicoli



usati: se, ad esempio, viene concesso in uso promiscuo nel corso del 2025 un veicolo usato, ma immatricolato nel 2025, rimangono rispettate le condizioni previste per accedere alla disciplina prevista dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

### **Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul valore normale**

Nel momento in cui il fringe benefit auto non risponda né alle condizioni previste dall'art. 51, comma 4, lett. a) TUIR, né alle condizioni per poter applicare la disciplina transitoria, la circolare n. 10/E/2025 conferma che la relativa quantificazione dovrà seguire il criterio generale dettato dall'art. 51, comma 3, primo periodo, TUIR, applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9, TUIR, per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo.

In riferimento alla nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate correderà il principio consolidato di un esempio di applicazione: veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024, concesso in uso promiscuo al lavoratore dipendente con contratto stipulato nel 2024, immatricolato nel 2025 e consegnato al lavoratore a luglio 2025.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale casistica non rientra in nessuna delle fattispecie previste in deroga rispetto al valore normale, in quanto non possono trovare applicazione:

- la prima parte della disciplina transitoria contenuta nell'art. 1, comma 48-bis, Legge di bilancio 2025, in quanto l'immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024;
- la seconda parte della citata disciplina transitoria, in quanto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025;
- la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di bilancio 2025, in quanto i requisiti previsti dall'articolo 51, comma 4, lett. a), TUIR, la sottoscrizione del contratto si verifica nel 2024.

Balza subito all'occhio che, rispetto alla risoluzione n. 46/E/2020, l'applicazione del valore normale può discendere non solo dal disallineamento tra immatricolazione (ipotizziamo, 2024) e concessione del veicolo (2025), ma anche tra sottoscrizione del contratto e concessione del veicolo.

Sul punto, è bene precisare che il contratto, nell'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate, consiste nell'atto di assegnazione del veicolo; si pensi al lavoratore a cui è stato riconosciuta contrattualmente l'auto ad uso promiscuo a cui, con cadenze predeterminate, il veicolo viene sostituito con un nuovo modello: in questo caso, il contratto rilevante per determinare la disciplina fiscale non è la clausola "retributiva", ma gli atti di assegnazione dello specifico modello che si susseguono.



Ad ogni modo, tornando all'esempio fornito dall'Agenzia delle entrate, appare singolare sottrarre alla disciplina in deroga *ex articolo 51, comma 4, lett. a), TUIR*, a vantaggio del valore normale un veicolo immatricolato e concesso nel 2025 solo perché il contratto di assegnazione è datato 2024.

### Altre questioni affrontate: la proroga e riassegnazione

La circolare dell'AE affronta, in chiusura, due ulteriori questioni che si possono presentare nella gestione delle auto ad uso promiscuo: la proroga e la riassegnazione dell'auto.

Riguardo alla proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, da intendersi come mera estensione della sua durata, senza alcuna novazione soggettiva o oggettiva, rimane applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile dev'essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

Nessuna questione si pone in caso di riassegnazione di un veicolo immatricolato dal 1° gennaio 2025, in quanto i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo – con il diverso dipendente – e consegna).

Viceversa, se l'auto è stata immatricolata prima del 31 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate individua 2 ipotesi, a seconda della data di riassegnazione, ritenendo applicabile il regime transitorio in vigore fino al 30 giugno 2025.

Più in particolare:

- se la concessione in uso promiscuo “*e? avvenuta entro il 30 giugno 2025 (con l'ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024)*”, si applica la disciplina *ex 51, comma 4, lett. a), TUIR*, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024, grazie all'art. 1, comma 48-bis, Legge di bilancio 2025;
- se la concessione in uso promiscuo avviene dopo il 30 giugno 2025, non ricorrendo le condizioni ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria, di cui all'art. 1, comma 48-bis, Legge di bilancio 2025, la quantificazione del benefit segue il criterio generale dettato dall'art. 51, comma 3, primo periodo, TUIR, del valore normale.

In chiave estensiva, l'Agenzia delle Entrate include, quindi, la riassegnazione dei veicoli nel regime transitorio, dando la possibilità di mantenere l'applicazione del vecchio regime TUIR se verificatasi entro il 30 giugno 2024: tuttavia, averlo fatto con provvedimento datato 3 luglio



2025, 2 giorni dopo la scadenza del regime transitorio, di certo non avrà concorso alla consapevolezza delle scelte operate in materia dalle aziende.

• **OPENday**

**PF** Percorso Formativo

**17 SETTEMBRE | ore 11.00**

**Formazione ed informazione integrate con l'AI**

**iscriviti al webinar gratuito >**





## NEWS DEL GIORNO

### **Tutela del lavoro dei riders delle piattaforme digitali: profili assicurativi Inail**

di Redazione

L'INAIL, con [circolare n. 40 del 4 luglio 2025](#), ha fornito indicazioni sui profili assicurativi dell'attività di consegna beni per conto altrui svolta dai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

Facendo seguito alla circolare n. 9/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Istituto fornisce precisazioni in merito ai profili assicurativi di competenza dell'INAIL, disciplinati per i lavoratori autonomi dall'art. 47-*septies*, D.Lgs. n. 81/2015.

In particolare, la circolare precisa che in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall'articolo 27, D.P.R. n. 1124/1965.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

- voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
- voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.




EuroconferenceinPratica

### **Contratti Collettivi AI Edition**

La soluzione AI per consultare i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Crisi bradisismica Campi Flegrei: sospensione adempimenti tributari e contributivi***

di Redazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025 la [Legge n. 101 del 4 luglio 2025](#), di conversione del D.L. n. 65/2025, che, tra le altre cose, dispone la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità, o per i quali sia stato disposto lo sgombero, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo e del 15 marzo verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei (articolo 11).

In particolare, è prevista la sospensione dei termini, in scadenza nel periodo tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.



**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**





## NEWS DEL GIORNO

---

### **Flussi 2025: precompilazione delle domande per gli stagionali del turismo entro il 31 luglio**

di Redazione

Il Ministero del Lavoro, con [notizia del 3 luglio 2025](#), ha informato che dal 1° al 31 luglio 2025 è aperta la precompilazione delle domande di nulla osta per lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero nell'ambito delle quote del Decreto flussi 2025. Si tratta di una seconda tranne di ingressi, rispetto a quella già autorizzata a inizio anno, che servirà a coprire il fabbisogno invernale delle imprese.

Gli aspiranti datori di lavoro possono precompilare le domande tutti i giorni di luglio, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, sul [Portale Servizi ALL del Ministero dell'Interno](#), dove riportata nel dettaglio la procedura da seguire. Le domande potranno essere salvate, per poi essere spedite a partire dalle ore 9 del click day in programma il 1° ottobre 2025.

Master di specializzazione

**Expating e lavoro italiano all'estero**

Scopri di più



**NEWS DEL GIORNO**

---

## **Videosorveglianza: obbligo di dare adeguata informativa ai dipendenti**

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 aprile 2025, n. 10822, ha ritenuto che, nell'ambito dei controlli difensivi del patrimonio aziendale, ivi comprese le riprese di impianti audiovisivi, poiché rivolti indistintamente a tutti il personale, il datore di lavoro deve dare adeguata informazione ai dipendenti delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione di tali controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento comminato a una lavoratrice, accusata di furto, in assenza di fondato sospetto, sulla base di immagini registrate dagli impianti audiovisivi, in quanto è stato ritenuto dalla Corte non provato dal datore che il comunicato con cui si rendeva nota l'iniziativa aziendale di installare presso tutte le sedi impianti di videosorveglianza fosse stato consegnato e/o portata a conoscenza della lavoratrice.

Libri ed eBook

### **Il potere disciplinare del datore di lavoro privato**

[scopri di più >](#)



## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***La cessione dello Studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro***

di MpO & partners

Fattori quali il ricambio generazionale, la pressione normativa e tecnologica e l'evoluzione del contesto competitivo stanno ridefinendo le logiche di gestione degli studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Sebbene il modello dello studio individuale resti ancora diffuso, ne emergono sempre più evidenti i limiti strutturali: esposizione a rischi operativi, difficoltà nella delega delle responsabilità, forte dipendenza dal singolo professionista per il portafoglio clienti, scarsa scalabilità e risorse da investire in tecnologia.

Questo contesto spiega la crescente diffusione delle operazioni di cessione/aggregazione di studi di commercialisti e consulenti del lavoro. I dati recenti confermano questa tendenza: negli ultimi anni, le operazioni di M&A nel comparto dei commercialisti e dei consulenti del lavoro sono cresciute in numero e in qualità, anche grazie alla diffusione delle STP, alla crescente propensione alla collaborazione e a un contesto fiscale più favorevole, che include misure come la neutralità fiscale.

Si tratta, del resto, di studi caratterizzati da un'elevata ripetibilità e standardizzazione delle prestazioni e da una clientela spesso fidelizzata su base pluriennale: elementi che, se opportunamente valorizzati, rendono la cessione non solo realizzabile, ma anche attrattiva per soggetti interessati a operazioni di acquisizione o di fusione.

In questo articolo analizziamo come strutturare una cessione efficace per uno studio di commercialisti o consulenti del lavoro, approfondendo aspetti valutativi, contrattuali e fiscali.

#### **Come avviene la cessione di uno studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro?**

A differenza di una compravendita aziendale, dove il trasferimento dell'azienda può avvenire anche in assenza di continuità operativa, nella cessione di uno studio il valore risiede nel rapporto fiduciario costruito nel tempo dal professionista cedente, nella ripetitività delle prestazioni (dichiarazioni, bilanci, paghe) e nella stabilità del portafoglio clienti. Il successo dell'operazione si misura quindi nella capacità di garantire la continuità operativa, mantenere la fiducia dei clienti e favorire un'integrazione graduale dell'acquirente nella gestione.

La cessione dello studio si articola in diverse fasi:

- **Valutazione dello studio**



È fondamentale determinare un valore realistico, basato su parametri oggettivi come l'EBITDA normalizzato, la ripetibilità dei ricavi, la qualità del pacchetto clienti (tipologia, concentrazione, solvibilità), l'eventuale presenza di mandati non trasferibili (collegi sindacali, incarichi giudiziari, ecc.).

- **Strutturazione dell'operazione**

Le modalità di subentro possono variare: cessione immediata, affitto con opzione di acquisto, ingresso progressivo o aggregazione tramite STP. In ogni caso, la presenza di un periodo di affiancamento da parte del cedente è spesso decisiva per assicurare il passaggio ordinato della clientela e per evitare discontinuità nei servizi periodici (es. scadenze fiscali e contributive).

- **Formalizzazione contrattuale**

Il contratto di cessione deve tenere conto delle specificità dello studio professionale: oltre alla definizione di prezzo, rateizzazione e clausole di verifica della canalizzazione, il contratto deve prevedere un patto di non concorrenza e gli accordi di collaborazione post-cessione. L'adozione di modelli contrattuali standard, pensati per contesti aziendali, risulta inadeguata, per cui deve essere utilizzata una contrattualistica ad hoc.

- **Gestione degli adempimenti**

Il passaggio richiede adempimenti formali – registrazione dell'atto, aggiornamento delle posizioni fiscali e previdenziali, adempimenti privacy e antiriciclaggio – che non vanno sottovalutati per evitare criticità post-closing.

## Valutazione Studio di Commercialista e Consulte del Lavoro

L'attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sostenuto da una consolidata serie di interventi normativi e interpretativi a livello sia nazionale che comunitario, riconosce la possibilità di accostare ...

[continua a leggere...](#)

+++  
++  
++

**CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO**

+++